

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 785

del 08.09.2015

OGGETTO: convenzione quadro tra l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, con sede in Roma, (soggetto promotore) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (soggetto ospitante) finalizzati all'attivazione di tirocini professionalizzanti per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologo, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 239/1992 e dal D.P.R. 328/2001, avente validità di anni uno a far data dalla presente deliberazione.


<p>Proposta n. 292/ 6 U del 07.08.2015</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile Sig.ra Cinzia Di Noto</p> <p><i>Cinzia Di Noto</i></p> <p>Il Responsabile dell'Unità di Staff Affari Generali ed Istituzionali rag. Antonino Di Gregorio</p> <p><i>Antonino Di Gregorio</i></p>	<p>Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>Del</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p>
<p style="text-align: center;">r</p> <p>Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>Il Resp.le Unità di Staff <i>[Signature]</i></p>	



**Il Direttore Generale
dott. Renato Li Donni**

Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 211/Serv.1/S.G. del 24.06.2014
Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo **dott. Roberto Colletti**
e del Direttore Sanitario **dott. Luigi Aprea**
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**




DIREZIONE GENERALE

Delibera n° 785

del 8.9.2015

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e s.m.i.;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale 13/01/1992 n. 239 recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ed con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142 che adotta il "regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 del Legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- VISTO** la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante "Tirocini formativi e di orientamento D.M. 142 del 25/03/98";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 05/06/2011 n. 328 recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché la disciplina dei relativi ordinamenti;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende" a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;
- PREMESSO** - che la legge 18 febbraio 1989, n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, in particolare l'art 3 che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
- che nell'ambito di detti percorsi formativi si prevede l'attivazione di tirocinio professionalizzanti da effettuarsi presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche da realizzarsi mediante accordi convenzionali statuiti tra le stesse;
- CONSIDERATO** che con nota prot. DID/2176/S/15 del 04.00.2015 con la quale l'Università degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito anche Unimarconi) n.q di soggetto promotore ha chiesto a questa AOUP di valutare la possibilità di statuire opportuni accordi convenzionali, al fine di consentire l'attivazione di tirocini di professionalizzanti *post lauream* per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



DIREZIONE GENERALE


alla professione psicologo in favore dei propri iscritti (Sezione A e B), ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

- PREMESSO** che questa Azienda Ospedaliera Universitaria nell'ambito della promozione di iniziative di formazione di qualità, ha valutato positivamente la possibilità di consentire tale l'attivazione.
- STABILITO** che in dipendenza del presente accordo verrà consentita, nel periodo di validità degli stessi, l'attività di tirocinio post lauream per un numero complessivo di 2 soggetti, per ogni anno accademico, su proposta dell'Unimarconi, e che dette attività prevedono la calendarizzazione di seguito specificata:
- Tirocinio professionalizzante Sezione A attività per nr 1000 ore di tirocinio supervisionate da un tutor - periodo di svolgimento dell'attività: inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno accademico;
 - Tirocinio professionalizzante Sezione B: attività per nr 500 ore di tirocinio supervisionate da un tutor - periodo di svolgimento dell'attività: inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno accademico;
- DATO ATTO** che la Direzione Sanitaria dell'A.O.U.P., in virtù del presente provvedimento autorizzativo, disporrà l'assegnazione dei tirocinanti ad idonea struttura dell'Azienda, prescelta in coerenza con il piano formativo disposto dal soggetto promotore, nonché la nomina dei tutor di adeguato profilo professionale;
- PRECISATO** che l'attività di formazione richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;
- STABILITO** tra le parti contraenti di regolamentare i rapporti giuridici in narrativa secondo le modalità previste dallo schema di accordo convenzionale, sottoscritto tra le stesse, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- PRECISATO** che, in virtù della statuizione degli accordi in parola, le parti assumono gli obblighi previsti nell'accordo convenzionale sopramenzionato;
- DATO ATTO** che il soggetto promotore avrà cura di attivare le necessarie coperture assicurative in favore dei tirocinanti, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e si obbliga comunicare gli estremi della polizza attivata prima dell'inizio delle attività programmate;
- DATO ATTO** che dall'attuazione del presente accordo non discendono oneri a carico dell'AOUP e che la stessa non accorderà alcuna somma al tirocinante a titolo di rimborso spese;
- PRECISATO** che le attività di cui alla presente deliberazione non costituiscono rapporto di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del D.M. del 25/03/1998 n. 142;
- CON** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario espresso in calce alla richiesta dell'Ufficio Convenzioni dell'AOUP prot. 285/6-CU del 6/08/2015.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- la stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, con sede in Roma, (*soggetto promotore*) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*soggetto ospitante*) finalizzati all'attivazione di tirocini professionalizzanti per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologo (Sezione A e B), ai sensi di quanto previsto dal D.M. 239/1992 e dal D.P.R. 328/2001, secondo le modalità previste dallo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti, che allegato alla presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente validità di anni uno a far data dalla presente deliberazione;
- autorizza nel periodo di validità degli accordi l'attività di tirocinio (Sezione A e B) per un numero complessivo di 2 soggetti proposti dalla Unimarconi;
- da atto che la Direzione Sanitaria dell'AOUP predisporrà l'assegnazione dei tirocinanti alle UU.OO. dell'AOUP, individuate in coerenza con il piano formativo disposto dal soggetto promotore, nonché la nomina dei tutor;
- notifica il presente provvedimento all'Università degli Studi Guglielmo Marconi, nonché al Direttore Sanitario dell'AOUP e al Responsabile del Servizio Trasparenza, per quanto di competenza;
- rende immediatamente esecutiva, per ogni effetto, la presente deliberazione.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Direttore Amministrativo
dott. Roberto Colletti

Il Direttore Sanitario
dott. Luigi Aprea

Il Direttore Generale
dott. Renato Li Donni
Segretario Verbalizzante

ESTREMI ESECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<p><input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p>	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <u>08.08.2015</u> e fino al <u>07.10.2015</u>.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p><input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p><input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	

La presente deliberazione è composta da n. _____ pagine

NOTE:

CONVENZIONE
PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST- LAUREAM
PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA
PROFESSIONE DI PSICOLOGO

D.M. 239/1992 – D.P.R. 328/2001

TRA

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito denominata Università) - Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) e di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) - con sede in Roma, Via Plinio, 44 rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti;

e

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone (di seguito denominata Azienda/Ente) Partita IVA 05844790826..... con sede legale in Palermo (PA), Via del vespro n.129 – 90129, rappresentata dal Dr. Renato Lidonna, in qualità di Direttore Generale

- Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n.56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;
- Visto** D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.
- Visto** il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” e successive modificazioni (L. 170/2003)
- Visto** il D.M. 22 ottobre 2004 n.270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
- Viste** le “Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004” del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- Preso Atto** che, nelle citate Linee Guida, il CNOP ha previsto, in relazione al nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270/2004, che il semestre di tirocinio utile per l'accesso alla sezione B e l'anno di tirocinio previsto per l'accesso alla sezione A dovranno essere svolti in maniera continuativa e ininterrotta, sottolineando l'impossibilità di cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l'annualità prevista per la sezione A;
- Tenuto conto** conto che nel medesimo documento il CNOP ha stabilito che i tirocini potranno iniziare esclusivamente dopo il conseguimento della laurea, in linea con quanto previsto dalla Certificazione Europea in Psicologia – Europsy
- Vista** La Convenzione tra l'Università degli Studi Guglielmo Marconi e l'Ordine degli Psicologi del Lazio;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

- 1.1. Nel presente documento il termine tirocinio identifica il tirocinio professionale o praticantato che la normativa vigente definisce quale requisito di ammissione all'esame di Stato per la sezione B e la sezione A dell'Albo degli Psicologi (DM 239/92, DPR 328/2001, L. 170/2003);

Articolo 2

- 2.1 Ai sensi della normativa vigente, l'Azienda/Ente si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e su proposta dell'Università soggetti in tirocinio professionale finalizzato all'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi.
- 2.2 Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio post-lauream.
- 2.3 Le Parti convengono che l'Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1.

Articolo 3

- 3.1 Le Parti convengono che la presente Convenzione, relativa alle attività di tirocinio post-lauream, non può dar luogo ad alcun rapporto di impiego né libero né professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Azienda/Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.
- 3.2 Il tirocinio professionalizzante non prevede oneri economici e finanziari né contributi previdenziali e assistenziali a favore del tirocinante né da parte dell'Azienda/Ente ospitante né da parte del soggetto promotore.

Articolo 4

- 4.1 L'Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione B ha la durata di sei mesi continuativi e si svolge presso un'unica sede riconosciuta, con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;
- 4.2 Il Programma di Tirocinio per la Sezione B, corrispondente a 500 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sezione B dell'Albo degli Psicologi, individuati dalla L. 170/2003, art.3 comma 1 – quinquies.

Articolo 5

- 5.1 L'Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione A ha la durata di due semestri continuativi con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;
- 5.2 Il Programma di Tirocinio per la sezione A, corrispondente a 1000 ore complessive di attività supervisionata, deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
 - a) Psicologia clinica
 - b) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
 - c) Psicologia generale
 - d) Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.
- 5.3 Il tirocinio può essere svolto per un anno continuativo nello stesso Ente e con lo stesso supervisore, purché sia rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio.

Articolo 6

- 6.1 Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal Supervisore e dal Tirocinante un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:
- a. il nominativo del tirocinante
 - b. il nominativo del Supervisore
 - c. il periodo di svolgimento del tirocinio
 - d. le aree relative a ciascun semestre di tirocinio
 - e. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio (distinti per i due semestri)
 - f. le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - g. gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile
 - h. gli obblighi del tirocinante

Tale Progetto Formativo, unitamente all'Autorizzazione al Tirocinio, dovrà essere firmato dal Responsabile della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla Domanda di Tirocinio che il laureato farà, secondo le scadenze previste, presso l'Ufficio Tirocini dell'Università.

Articolo 7

- 7.1 Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è supervisionata da un Tutor/Supervisore designato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo;
- 7.2 La funzione di Supervisore può essere svolta da personale che appartenga al profilo professionale di psicologo, iscritto all'Albo A da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda/Ente, anche in rapporto di convenzione o consulenza documentabile e per un numero di ore non inferiore a 20.
- 7.3 A ciascun Supervisore non possono essere assegnati più di due tirocinanti nello stesso semestre, indipendentemente dal numero di sedi in cui lo stesso Supervisore operi.

Articolo 8

- 8.1 Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata e firmata dal Tutor sul "Libretto-Diario di Tirocinio" rilasciato al tirocinante dall'ufficio competente dell'Università;
- 8.2 Sarà compito del tirocinante consegnare tale libretto alla Segreteria Studenti, insieme ad una relazione sulle attività svolte (3-5 cartelle a semestre) controfirmata dal tutor;
- 8.3 Alla fine dell'attività formativa, l'Azienda/Ente consegnerà al tirocinante un attestato di frequenza con la Firma del Responsabile aziendale e del Supervisore designato dall'Azienda/Ente, con l'indicazione del periodo e delle ore svolte dal tirocinante. Sarà compito del tirocinante consegnare tale attestato alla Segreteria Tirocini dell'Università per gli adempimenti amministrativi.

Articolo 9

- 9.1 Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva;
- 9.2 La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L'impegno settimanale del tirocinio non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30, possibilmente articolate in 5 giorni settimanali. Le assenze, per giustificati motivi, non possono superare 1/3 delle ore previste.
- 9.3 Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo le indicazioni del Supervisore, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti della sede e nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- 9.4 Durante lo svolgimento del tirocinio professionale il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

9.5 Qualora la presenza o le attività del tirocinante contrastino con gli obiettivi della Sede, questa può sospendere o revocare il tirocinio. Del provvedimento viene data immediata e motivata comunicazione scritta all'Università.

Articolo 10


- 10.1 L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico, i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.
- 10.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università;
- 10.3 L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo.

Articolo 11

11.1 La presente convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di anni 1 ed è rinnovabile dietro richiesta scritta. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno tre mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.


Data 04-08-2015

Firma per l'Università _____



Timbro

Firma per l'azienda/Ente _____



Timbro